

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n.8698 del 20 gennaio 2014

Oggetto: Piccolo imprenditore agricolo - Iscrizione al Registro Imprese

Si fa riferimento alla nota n. (...) pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede informazioni circa l'obbligatorietà di iscrizione nel Registro Imprese da parte di un piccolo imprenditore agricolo che intende avviare l'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio e in modo itinerante dei prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo.

Fa presente che il soggetto in discorso dichiara di non essere obbligato alla iscrizione presso la sezione speciale del Registro delle Imprese in quanto ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77 ha un fatturato annuo inferiore ai 7.000 euro.

Chiede, pertanto, anche ai sensi di quanto invece disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 un parere dirimente al riguardo.

Al riguardo la scrivente, per quanto di propria competenza, rappresenta quanto segue.

Si richiama l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale nel disciplinare l'esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli, dispone l'obbligatorietà per gli stessi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Esso infatti recita: "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità."

Al riguardo si evidenzia, altresì, quanto chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Forestali con nota del n. 8425 del 27 settembre 2006, ovvero che "(...) si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione" e che "(...) l'iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe".

Qualora, pertanto, l'imprenditore agricolo in questione intenda esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche, salvo diverso avviso delle competenti Amministrazioni



chiamate in causa, ai sensi della normativa vigente in materia incorrerebbe nell'obbligo dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

In via generale, appare utile evidenziare che sebbene l'articolo 2, comma 3 della legge 25 marzo 1997, n. 77, nel fare riferimento all'articolo 34, comma 4 (oggi comma 6) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, preveda l'esenzione dall'iscrizione nel medesimo Registro da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o che in caso di inizio di attività prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, tale esenzione non possa comunque applicarsi nel caso di vendita su aree pubbliche prevalendo in tal caso quanto espressamente disposto dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come ribadito, peraltro, dal contenuto della citata nota n. 8425 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Si pregano, pertanto, entrambe le Amministrazioni indicate in copia, alle quali la presente nota e il relativo quesito sono inoltrati, di far conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)